

Determina n. 01/2026

Oggetto: Procedure VAS e VINCA del Piano Territoriale Infraregionale parziale dell'Aussa Corno (nei territori D1 di San Giorgio Nogaro, Carlino, Terzo di Aquileia). Differimento della conclusione dell'istruttoria e dell'espressione del parere motivato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nelle more dell'acquisizione dei pareri regionali di compatibilità geologica e idraulica e della valutazione di compatibilità idraulica di competenza dell'Autorità di bacino distretto Alpi Orientali.

L'Autorità competente in materia di VAS

PREMESSO CHE

- con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 28 marzo 2025 è stata tra l'altro avviata, nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) inerente il Piano Territoriale Infraregionale parziale dell'Aussa Corno (nei territori D1 di S. Giorgio di Nogaro, Carlino, Terzo di Aquileia, di seguito "PTI"), la consultazione ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, del D.Lgs 152/2006 e s.m. (c.d. fase di "Scoping") nonché operata l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale da coinvolgere per l'emissione dei relativi contributi (Regione FVG - Servizio Via, ARPA FVG, Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e Consorzio di Bonifica Pianura Friulana) e del responsabile del procedimento per. ind. Alan Valentino dell'Ufficio Gestione Territorio, Ambiente ed Energia del Consorzio, quale Autorità competente;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 adottata nella seduta del 12/03/2025, quale Soggetto proponente ("soggetto pubblico o privato che elabora il Piano"), ha:
 - a) acquisito la proposta zonizzativa e normativa del PTI ("Bozza di Zonizzazione" e "Progetto Norma") quali correlati allegati tecnici e la proposta di "Rapporto ambientale" inerente la connessa procedura VAS del P.T.I.;
 - b) disposto che il "Rapporto ambientale" con l'allegato "Progetto di Piano" venga proposto in acquisizione all'Assemblea dei Soci del Consorzio (quale "Autorità procedente") per dare seguito all'iter di VAS secondo quanto previsto dagli artt. 13, 14, 15, 16 e 17 del D.Lgs 152/2006 e s.m.;
- con delibera assembleare COSEF n. 3 del 15.05.2026, l'Assemblea consorziale, di concerto con l'Autorità competente in materia di VAS, ha di acquisito e fatti propri, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.Lgs 152/2006 e s.m. gli elaborati per l'espletamento della procedura di VAS del P.T.I. parziale dell'ambito industriale dell'Aussa Corno nei territori D1 di San Giorgio di Nogaro, Carlino e Terzo di Aquileia, avviando la procedura di VAS e disponendo la pubblicazione della documentazione nelle forme previste dalla vigente normativa;
- con la medesima deliberazione assembleare n. 3/2026 si è disposto che l'Autorità procedente invii, contestualmente al processo di VAS di cui trattasi, l'istanza di valutazione di Incidenza di II livello (VINCA) ai competenti Servizi della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, secondo quanto previsto dall'allegato 1, par. 7.1, della D.G.R. n.1183 del 05.08.2022 e in aderenza alle previsioni dell'art. 10, c. 3, del D.Lgs 152/2006 e dell'art. 5 del DPR 357 del 08.09.1997;
- la documentazione, il progetto di piano, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica sono stati resi disponibili al pubblico sul sito internet istituzionale del Consorzio e sono stati contestualmente trasmessi ai Soggetti competenti in materia ambientale secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

- sul BUR Friuli Venezia Giulia n. 25 del 24.06.2026 è stato pubblicato, in estratto, l'avviso pubblico ai sensi degli artt. 13, comma 5 bis e dell'art. 14 del DLgs. n. 152/2006 e sm: procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) del PTI parziale dell'Aussa Corno nei territori "D1" dei Comuni di San Giorgio di Nogaro, Carlino e Terzo di Aquileia;
- la fase di consultazione si è conclusa in data 08.08.2026 dopo 45 giorni dalla pubblicazione sul BUR, con acquisizione delle osservazioni e dei contributi pervenuti;
- la predetta fase ha riguardato una configurazione del nuovo PTI ancora in corso di formazione e non formalmente adottata con effetti giuridici cogenti, essendo la sopra richiamata deliberazione n. 3/2026 qualificato come fase preliminare/preparatoria alla successiva formale adozione dello strumento urbanistico consortile in area ZIAC;

RILEVATO che, come risulta dalla comunicazione PEC prot. n. 3276 del 22.09.2026 inviata dal protocollo del Consorzio sono stati acquisiti i seguenti contributi/osservazioni entro la scadenza dei termini:

- prot. COSEF n. 2805/26 del 27.07.2026 da parte dell'Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale (soggetto competente);
- prot. COSEF n. 2807/26 del 28.07.2026 da parte di ARPA FVG (soggetto competente);
- prot. COSEF n. 2909/26 del 06.08.2026 da parte del Sig. Giorgio Guzzon (pubblico);
- prot. COSEF n. 3106/26 del 01.09.2026 da parte dell'Oleificio Sangiorgio SpA (pubblico);

VISTO che il Servizio Valutazioni Ambientali della Regione (Soggetto competente) con propria nota prot. 0946686 del 02.09.2026 (pratica SVA/VAS/947) comunicava al Consorzio che il proprio l'iter istruttorio richiedeva alcuni perfezionamenti per il rilascio del contributo richiesto e che il successivo parere è pervenuto oltre il termine di legge con nota prot. n. 109282 di data 06.10.2026;

VISTO che con nota prot. n. 1070326 del 30.09.2026, acquisita al protocollo consorziale n. 3389/26 di stessa data, il Servizio valutazioni ambientali ha trasmesso al Consorzio il provvedimento conclusivo di valutazione di incidenza del progetto di Piano Territoriale infraregionale parziale dell'Aussa Corno (territori "D1" dei Comuni di San Giorgio di Nogaro, Carlino e Terzo di Aquileia) di cui al decreto n. 52302/GRFVG del 30.09.2026 (SVA/SIC/922) essendosi pertanto conclusa la procedura di valutazione di incidenza ai sensi della DGR 1183/2022 e del DPR 357/1997;

VISTO che non è pervenuto alla data odierna alcun riscontro da parte del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana (soggetto competente);

DATO ATTO che, in relazione a quanto sopra, la consultazione prevista dalla procedura di VAS ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 152/2006 è conclusa e si è perfezionata anche la procedura di Valutazione di incidenza di cui al DPR 357/1997 e della DGR 1183/2022 con l'emissione del summenzionato decreto regionale;

RICHIAMATO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare:

- l'art. 11, che disciplina le modalità di svolgimento della VAS;
- l'art. 13, relativo al rapporto ambientale;
- l'art. 14, relativo alla consultazione;
- l'art. 15, relativo alla valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione e all'espressione del parere motivato;
- l'art. 16, relativo alla decisione;
- l'art. 17, relativo all'informazione sulla decisione;

VISTA la DGR n. 2627 del 29.12.2015 recante gli “Indirizzi generali in materia per la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani, e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli enti pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia”;

RILEVATO che il parere motivato costituisce il provvedimento che conclude la fase di valutazione della VAS ed è espresso sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;

RICHIAMATA la L.R. Friuli Venezia Giulia 11.08.2009, n. 16, e in particolare l'art. 16, il quale:

- prevede il parere di compatibilità geologica per i nuovi strumenti urbanistici generali;
- stabilisce che, prima dell'adozione, venga presentata l'istanza per il parere di compatibilità idraulica e quella per il parere di compatibilità geologica;
- stabilisce che la relazione geologica debba evidenziare la compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni del territorio sotto il profilo geologico, geomorfologico, idrogeologico, idraulico, sismico e valanghivo;
- prevede che nello studio geologico siano recepiti, tra gli altri, il PAI e il PGRA;
- stabilisce che gli eventuali vincoli, prescrizioni ed esclusioni contenuti nel parere di compatibilità geologica siano recepiti in sede di adozione dello strumento urbanistico.

CONSIDERATO CHE:

- nel corso della fase istruttoria successiva alla consultazione sono emerse esigenze di acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi e valutativi concernenti la compatibilità geologica e idraulica delle previsioni del PTI anche in relazione ad alcune osservazioni formulate da ARPA;
- risulta altresì necessario acquisire il parere inerente la verifica di compatibilità idraulica di competenza dell'Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali, con specifico riferimento alle norme tecniche di attuazione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA);
- gli elementi sopra indicati non costituiscono meri contributi estranei al procedimento di pianificazione, ma sono suscettibili di incidere sulla definizione delle condizioni di trasformabilità del territorio e sulle previsioni urbanistiche del PTI;

RILEVATO CHE la disciplina regionale attribuisce allo studio geologico e al relativo parere una funzione direttamente connessa alla verifica della compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni fisiche e ambientali del territorio e che, in particolare, l'art. 16 della L.R. 16/2009 stabilisce che la compatibilità debba essere verificata anche sotto il profilo idrogeologico e idraulico e che nello studio siano recepiti gli strumenti di pianificazione della pericolosità, tra cui PAI e PGRA;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE l'art. 15 del D.Lgs. 152/2006 colloca, successivamente alla fase di consultazione, una fase di valutazione tecnico-istruttoria nella quale l'Autorità competente deve esaminare la documentazione disponibile e gli esiti della consultazione prima dell'espressione del parere motivato;

RITENUTO CHE l'espressione del parere motivato VAS prima dell'acquisizione e valutazione degli elementi geologico-idraulici sopra indicati potrebbe determinare il rischio di formulare la valutazione ambientale su un quadro conoscitivo incompleto e su una configurazione del PTI parziale suscettibile di essere modificata per effetto dei successivi pareri tecnici e che, conseguentemente, risulta opportuno, in applicazione dei principi di completezza dell'istruttoria, buon andamento, economicità ed effettività della valutazione ambientale, differire la conclusione della fase istruttoria VAS e l'espressione del parere motivato fino

all'acquisizione degli elementi necessari;

OSSERVATO che tale differimento consente, inoltre, di verificare preventivamente se le eventuali prescrizioni o modifiche derivanti dai pareri regionali geologico e idraulico e della valutazione di compatibilità idraulica di competenza dell'Autorità di bacino distretto Alpi Orientali:

- siano già ricomprese nel quadro conoscitivo e valutativo del Rapporto ambientale;
- comportino esclusivamente una precisazione o un rafforzamento delle misure di tutela ambientale;
- ovvero determinino nuovi o diversi effetti ambientali non previamente considerati;

RILEVATO che l'acquisizione dei pareri sopra richiamati non comporta di per sé la necessità di una nuova consultazione VAS, dovendo tale necessità essere verificata in concreto all'esito dell'istruttoria, sulla base dell'effettiva incidenza degli eventuali elementi sopravvenuti sul piano e sugli effetti ambientali già valutati;

CONSIDERATA la necessità di dover differire la conclusione dell'istruttoria VAS e l'espressione del parere motivato fino all'acquisizione dei pareri di compatibilità geologica e idraulica previsti dall'art. 16 della L.R. 16/2009 di competenza regionale e della valutazione di compatibilità idraulica di competenza dell'Autorità di bacino distrettuale Alpi Orientali e alla successiva valutazione della loro eventuale incidenza sul progetto di Piano Territoriale Infraregionale e sul rapporto ambientale;

RITENUTO per quanto suesposto di:

- di dare atto che la procedura di VAS relativa alla formazione del nuovo PTI parziale, pur essendo conclusa la fase di consultazione, non è ancora conclusa, permanendo la fase istruttoria finalizzata all'espressione del parere motivato di cui all'art. 15 del D.Lgs. 152/2006;
- di differire la conclusione dell'istruttoria e l'espressione del parere motivato VAS nelle more dell'acquisizione del parere di compatibilità geologica e idraulica di cui all'art. 16 della L.R. 16/2009 e del parere di compatibilità idraulica di competenza dell'Autorità di bacino distrettuale Alpi Orientali;
- di stabilire che il differimento è disposto per il tempo strettamente necessario alla predisposizione delle istanze e all'acquisizione e alla valutazione degli elementi sopra indicati, e comunque fino alla loro completa disponibilità agli atti del procedimento;
- di dare atto che il differimento è motivato dalla potenziale rilevanza degli elementi geologico-idraulici ai fini della valutazione degli effetti ambientali del progetto di PTI, considerato che gli stessi potrebbero incidere sulle condizioni di trasformabilità del territorio e sulle relative previsioni urbanistiche previste dal progetto di Piano;
- di dare atto che, una volta acquisiti i predetti pareri, l'Autorità competente procederà alla loro valutazione nell'ambito dell'istruttoria VAS;
- di dare atto che il presente provvedimento non costituisce riavvio della procedura di VAS, né determina automaticamente la ripetizione della consultazione già espletata;
- di dare atto che, essendo la precedente fase di "pre-adozione" del PTI priva di effetti giuridici cogenti, gli esiti dei pareri regionali geologico e idraulico e di compatibilità idraulica di competenza dell'Autorità di Bacino potranno essere valutati prima della formale adozione del Piano, assicurando che la versione del Piano e la documentazione correlata sottoposte all'adozione siano coerente con gli esiti dell'istruttoria urbanistica, geologica, idraulica e ambientale;

DETERMINA

- 1.** di dare atto che la procedura di VAS relativa alla formazione del nuovo PTI parziale, pur essendo compiuta la fase di consultazione, non è ancora conclusa, permanendo la fase istruttoria finalizzata all'espressione del parere motivato di cui all'art. 15 del D.Lgs. 152/2006;
- 2.** di differire la conclusione dell'istruttoria e l'espressione del parere motivato VAS nelle more dell'acquisizione del parere di compatibilità geologica e idraulica di cui all'art. 16 della L.R. 16/2009 e del parere di compatibilità idraulica di competenza dell'Autorità di bacino distrettuale Alpi Orientali;
- 3.** di stabilire che il differimento è disposto per il tempo strettamente necessario alla predisposizione delle citate istanze e all'acquisizione e alla valutazione degli elementi sopra indicati, e comunque fino alla loro completa disponibilità agli atti del procedimento;
- 4.** di dare atto che il differimento è motivato dalla potenziale rilevanza degli elementi geologico-idraulici ai fini della valutazione degli effetti ambientali del progetto di PTI, considerato che gli stessi potrebbero incidere sulle condizioni di trasformabilità del territorio e sulle relative previsioni urbanistiche previste dal progetto di Piano;
- 5.** di dare atto che, una volta acquisiti i predetti pareri, l'Autorità competente procederà alla loro valutazione nell'ambito dell'istruttoria VAS, verificando in particolare se:
 - le risultanze siano già ricomprese nel quadro conoscitivo e valutativo del Rapporto ambientale;
 - le eventuali prescrizioni determinino, o meno, effetti ambientali già valutati e che, conseguentemente, emergano nuovi o diversi effetti ambientali significativi;
 - siano necessarie modifiche o integrazioni del Rapporto ambientale;
 - sia eventualmente necessaria una consultazione integrativa ai sensi della disciplina VAS;
- 6.** di dare atto che il presente provvedimento non costituisce riavvio della procedura di VAS, né determina automaticamente la ripetizione della consultazione già espletata;
- 7.** di dare atto che, essendo la precedente fase di "pre-adozione" del Piano Territoriale Infraregionale della ZIAC nei territori D1 dei Comuni di San Giorgio di Nogaro, Carlino e Terzo di Aquileia priva di effetti giuridici cogenti, gli esiti dei pareri regionali geologico e idraulico e di compatibilità idraulica di competenza dell'Autorità di Bacino potranno essere valutati prima della formale adozione del Piano, assicurando, in ogni caso, che la versione del Piano e la documentazione correlata sottoposte all'adozione siano coerente con gli esiti dell'istruttoria urbanistica, geologica, idraulica e ambientale;
- 8.** di trasmettere la presente deliberazione all'Autorità procedente;
- 9.** di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Consorzio.

F.to L'Autorità competente in materia di VAS
(per. ind. Alan VALENTINO)

riferimenti: Ufficio Gestione Territorio, Ambiente ed Energia
per. ind. Alan Valentino tel. 0432-506285, int. 219

EML: alanvalentino@cosef.fvg.it



Aree con S.G.A. certificato:
zona industriale udinese (ZIU)
zona industriale alto Friuli (ZIAF)
zona industriale Cividalese (ZIC)

Consorzio di Sviluppo Economico del Friuli - Ente pubblico economico

via Cussignacco 5 - 33100 Udine
C.F. e P.IVA 00458850302 – SDI: SUBM70N
info@cosef.fvg.it – cosef@pec.cosef.fvg.it - www.cosef.fvg.it - +390432 506285